

**PRODOTTI PERICOLOSI, autodenuncia per le imprese  
Lo prevede una Decisione dell'UE sulla base della Direttiva 2001/95/Ce.**

Nel momento in cui una azienda scopre che un proprio prodotto - immesso regolarmente sul mercato e dunque presentato alla libera vendita - è pericoloso, deve immediatamente segnalare al Ministero delle attività Produttive tale pericolosità, anche se la stessa dovesse essere meramente potenziale.

Il concetto non è nuovo se si pensa che a stabilirlo è una Direttiva (la 2001/95/Ce recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.172/2004 del 31 luglio scorso) ma finora era stato "congelato" in attesa che proprio da Bruxelles arrivasse un orientamento chiaro su a chi e come dovessero essere presentate le autodenunce.

La Commissione Europea ha ora sciolto questo dubbio promulgando - sulla Gazzetta UE dello scorso 28 dicembre 2004 L 381 - concernente "Gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

[Il provvedimento completo all'indirizzo:](#)

[europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l\\_381/l\\_38120041228it00630077.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_381/l_38120041228it00630077.pdf)